ATB Agenzia della Mobilità S.p.A.

S T A T U T O

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Bergamo in data 12 aprile 1999 N.48/63108/98 P.G.

Modificato dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2001 n. 79604 Rep. Notaio Dott. Parimbelli

Modificato dall'assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2004 n. 13213 Rep. Notaio Dott. Santus

Modificato dall'assemblea straordinaria in data 7 dicembre 2005 n. 17748 Rep. Notaio Dott. Santus

Modificato dall'assemblea straordinaria in data 21 novembre 2006 n. 21472 Rep. Notaio Dott. Santus

Modificato dall'assemblea straordinaria in data 19 novembre 2007 n. 24999 Rep. Notaio Dott. Santus

Modificato dall'assemblea straordinaria in data 17 dicembre 2007 n. 25338 Rep. Notaio Dott. Santus

Modificato dall'assemblea straordinaria in data 20 dicembre 2016 n. 55249 Rep. Notaio Dott. Santus

STATUTO
della Società per azioni
"ATB Agenzia della Mobilità S.p.A."

Denominazione – Oggetto – Sede – Durata

Articolo 1

Il presente statuto regola la società per azioni denominata **ATB Agenzia della Mobilità S.p.A.** o anche più brevemente individuata con la sigla **ATB Mobilità S.p.A.**.

Articolo 2

La Società, nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio di cui al comma 5, lettera c), articolo 113 del D.Lgs. 267/2000, ha per oggetto la progettazione, la gestione, la valorizzazione e la manutenzione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, nonché lo svolgimento di servizi inerenti la mobilità delle persone. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la Società svolge le seguenti attività:

a) la gestione e valorizzazione di infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone;
b) la redazione di strumenti di pianificazione, regolazione e controllo del traffico e della mobilità pubblica e privata;
c) i servizi di analisi, ricerca e studio sulla mobilità anche ciclabile e pedonale;
d) la predisposizione di piani, programmi, atti finalizzati all'affidamento dei servizi di trasporto di persone;
e) la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità quali, a mero titolo esemplificativo, reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
f) l'elaborazione di proposte di studio, piani, progetti e l'organizzazione e la prestazione di servizi per la mobilità complementari al trasporto pubblico locale;
g) l'elaborazione di proposte di pianificazione, progettazione e la realizzazione di attività riferite ai servizi relativi alla mobilità, quali rimozione autoveicoli, gestione semafori, sistemi "intelligenti" di trasporto, attività di gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
h) la redazione di proposte di studio e progettazione e la realizzazione e gestione di infrastrutture ed impianti per la sosta di veicoli, nonché di parcheggi in infrastruttura e di superficie;
i) la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici comunque connesse al traffico, alla mobilità, compresi la sosta ed i parcheggi;
j) la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone o cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
k) la valorizzazione, costruzione, acquisto, alienazione di beni immobili, mobili e mobili registrati in relazione alle attività di cui sopra;
l) la gestione del servizio di vigilanza delle corsie e delle fermate riservate al trasporto pubblico, vigilanza sulle aree destinate a sosta a pagamento, nonché gestione del servizio di rimozione dei veicoli in sosta d'intralcio;

m) la consulenza, assistenza e servizi nel campo della mobilità;
n) la fornitura di servizi tecnici ed amministrativi funzionali alla gestione delle infrastrutture, dei mezzi di trasporto e della mobilità delle persone e delle cose e della sosta;
o) la promozione e gestione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramenti delle tecnologie e dei sistemi per la mobilità finalizzate alla riduzione dell'inquinamento ambientale: mobilità sostenibile, mobilità innovativa e veicoli ad emissione zero;
p) la promozione e valorizzazione delle attività necessarie a diffondere, promuovere ed attuare le buone pratiche in tema di mobilità sostenibile;
q) le attività di studio, ricerca ed attuazione delle politiche nell'ambito del mobility management aziendale, in particolare del Comune di Bergamo e del mobility management d'Area;
r) lo studio e la gestione e l'attuazione delle politiche di integrazione e agevolazione tariffaria nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale;
s) la programmazione e realizzazione dei servizi aggiuntivi di trasporto locale;
t) le attività relative alla autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati, rimorchi e qualunque altro bene mobile o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi;
u) la gestione commerciale dei ricavi tariffari derivanti dalla gestione di servizi di mobilità integrata ed il supporto tecnico alle politiche tariffarie degli Enti istituzionali competenti;
v) l'esercizio dell'attività di trasporto di persone, comunque esercitata, quali, a titolo non esaustivo: servizi con autobus di linea e non di linea, servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi di gran turismo, servizi con taxi, servizi con impianti fissi e su sistemi a guida vincolata;
w) il servizio di noleggio di automezzi ed autobus con o senza conducente;
x) l'attività di manutenzione, riparazione e carrozzeria di veicoli a motore ed impianti fissi, per conto proprio e di terzi;
y) l'attività di holding intesa nella sua più ampia accezione mediante l'assunzione, sia in Italia che all'estero, di partecipazioni in altre società e/o enti;
z) la direzione, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario ed il controllo delle società controllate e partecipate.

La Società non potrà comunque svolgere attività riservate dalla legge a soggetti iscritti ad albi professionali così come disciplinato dalla legge 23 novembre 1939 n.1815 e successive modificazioni;

aa) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio ed erogazione di carburanti liquidi e gassosi per veicoli a motore;
bb) la commercializzazione, anche per conto di terzi, di spazi pubblicitari su automezzi, attrezzature ed infrastrutture relative ai servizi di trasporto pubblico o collettivo;
cc) la ricerca e richiesta di eventuali finanziamenti, ad ogni livello, per l'attuazione di politiche della mobilità o la realizzazione di interventi o campagne, anche informative, nell'ambito della sicurezza stradale.

La società ha per oggetto, inoltre, ai soli fini del conseguimento degli scopi sociali, la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario, in proprio e per

conto delle partecipate e di terzi, di servizi ausiliari ed affini a quelli sopra indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto sociale.
La società può costituire società di diritto privato che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di servizi affini a quelli sopra indicati e di servizi complementari agli stessi.
In tale evenienza dovrà risultare dagli atti che l'attività di direzione e coordinamento rimane in capo a questa società e che la forma giuridica della nuova società di scopo sia in rapporto di mutualità con questa società (ai sensi del Cod. Civ.).
La società potrà pure esercitare qualsiasi attività e compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali dall'organo di amministrazione.
La società potrà, inoltre, assumere ed alienare, direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese e consorzi aventi oggetto analogo o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente purché non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e comunque con esclusione di tutte le attività di cui all'art. 106 del D.L. n. 385/1993 e successive modifiche e
integrazioni; potrà rilasciare cauzioni, fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia, anche per obbligazioni e debiti, pure di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali, concedere finanziamenti in qualsiasi forma, purché in via non prevalente. Il tutto sempre in attuazione degli scopi sociali.
Restano espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle comunque vietate dalla normativa vigente con specifica esclusione delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.

Articolo 3

La sede della società è in Bergamo.
La società ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

Articolo 4

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dai libri sociali.

Articolo 5

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. La società potrà essere prorogata una o più volte o sciolta in anticipo ai sensi di legge.

Capitale

Articolo 6

Il capitale sociale è di euro 36.390.000.= (trentaseimilionitrecentonovantamila di euro) diviso in 36.390.000.= (trentaseimilionitrecentonovantamila di euro) di azioni da nominali un euro ciascuna.
Il capitale sociale dovrà essere detenuto interamente dal Comune di Bergamo o da altra società il cui capitale è posseduto interamente dal Comune di Bergamo.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimento di beni in natura e di crediti.
Le azioni sono indivisibili e nominative.
La rappresentanza delle azioni in comproprietà o sottoposte a pegno o usufrutto, è regolata ai sensi di legge.

Articolo 7

La società può emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi degli artt. 2410 e segg. Cod. Civ., ed obbligazioni convertibili, ai sensi degli artt. 2420 bis e segg. Cod. Civ..

Articolo 8

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società ha compartecipazione e anche mediante annullamento di azioni proprie.

Affidamenti in house

Articolo 9

Alla Società potranno essere affidati dal Comune di Bergamo servizi ed attività comunali. La disciplina dei servizi e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari saranno obbligatoriamente regolati da appositi “contratti di servizio”.

Affidamenti in house

Articolo 9

Alla Società potranno essere affidati dal Comune di Bergamo servizi ed attività comunali. La disciplina dei servizi e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari saranno obbligatoriamente regolati da appositi “contratti di servizio”.
Ogni qualvolta il Comune di Bergamo intenda trasferire alla Società una nuova attività rientrante nell’oggetto sociale di cui al presente articolo, ai sensi del comma 11 dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000, la Società dovrà sottoscrivere con il Comune di Bergamo un contratto di servizio specifico, che conformemente al contratto di servizio quadro, dovrà prevedere i livelli di servizio da garantire ed adeguati strumenti di vigilanza e controllo stringente da parte del Comune di Bergamo.
La società non potrà eseguire attività caratteristiche d’impresa in favore di soggetti diversi dal Comune di Bergamo salvo che ciò le consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società ma, in ogni caso, il fatturato di tali attività dovrà essere inferiore al venti per cento del fatturato della società per le attività caratteristiche d’impresa indicate nel bilancio di esercizio ex art. 2425 del codice civile sub lettera A) n. 1.

Assemblee

Articolo 10

Le assemblee dei soci sono convocate dall'organo ammnistrativo con le modalità previste dall'art. 2366 2° comma Cod. Civ., oppure mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mezzo di posta elettronica certificata, telefax o e-mail con conferma scritta, presso la sede sociale o in altre località indicate nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Bergamo.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e della materia da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso può anche contenere la convocazione di un'eventuale seconda adunanza.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'amministratore unico o, in caso di sua nomina, la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e dei componenti dell'organo di controllo.

Per l'intervento all'assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

In quest'ultima ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione, degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per la costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni valgono le norme del codice civile.

Articolo 11

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio e video purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia ritenuta svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione in caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale o, in mancanza, da un amministratore delegato, se nominato, oppure da altra persona, anche non socio, designata dalla stessa assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la legale costituzione e verificare i poteri di rappresentanza degli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio per la redazione del verbale della riunione e, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci.

Articolo 13

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Struttura di amministrazione e controllo

Articolo 14

La società è amministrata, secondo la determinazione dell'assemblea da adottarsi motivatamente nel rispetto delle norme di legge, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente.

L'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione sono nominati, ai sensi dell'art. 2449 comma 1) del Cod.Civ., dal Comune di Bergamo.

Non possono essere nominati amministratori coloro che, per espressa indicazione di legge, siano in situazioni di incompatibilità o la cui nomina sia esclusa.

Nel caso l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale il Comune di Bergamo effettuerà la nomina dei consiglieri di amministrazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 cosicchè venga assicurato l'equilibrio tra i generi ed il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori nominati.

L'amministratore unico o i consiglieri di amministrazione possono essere revocati solamente dal Comune di Bergamo, ai ensi dell'art. 2449 comma 2) del Cod. Civ.

Gli atti di nomina e di revoca dei consiglieri di amministrazione hanno efficacia nei confronti della società dalla data in cui questa riceve la relativa comunicazione Il consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza successiva alla sua eventuale nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto il Comune all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Il Comune di Bergamo, al momento della nomina, stabilisce la durata in carica dell'organo amministrativo, purché non superiore a tre esercizi, e ne determina il compenso nel rispetto delle norme di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ove l'assemblea abbia optato per l'affidamento dell'amministrazione ad un organo collegiale, determina il numero dei componenti il consiglio stesso.

Nel caso che durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ.

Qualora per dimissioni od altra causa venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero consiglio e si dovrà convocare con urgenza l'assemblea per la ricostituzione integrale di esso.

Articolo 16

All'amministratore unico ed al consiglio di amministrazione, ove nominato, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che sono per legge o statuto riservati all'assemblea.

L'organo amministrativo dovrà predisporre, entro i termini stabiliti dal Comune di Bergamo, gli atti di cui all'art. 23).

Al presidente potranno essere attribuite, previa delibera autorizzativa dell'assemblea, deleghe inerenti l'attività di ordinaria amministrazione (restando espressamente escluso che possano essergli attribuite deleghe di straordinaria amministrazione), e così, esemplificativamente, i poteri di: riscuotere e quietanzare; operare sui conti correnti senza limite e anche allo scoperto purché nei limiti di fido deliberato dall'assemblea, effettuare depositi e prelievi, girare, effetti all'incasso e allo sconto; assumere e licenziare operai, impiegati e dipendenti in genere; sottoscrivere contratti, riscuotere corrispettivi, pagamenti, saldi, rilasciandone liberatoria quietanza; acquistare e vendere beni mobili, anche registrati, merci materiali, macchinari, rappresentare la società in tutti i gradi dei giudizi civili, amministrativi e tributari, nominando allo scopo avvocati e procuratori.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei propri membri, determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale durata e modalità di esercizio della delega, fissandone i compensi entro l'ammontare indicato dall'assemblea e nel rispetto delle leggi, nonché nominare un direttore generale e preposti determinandone a priori poteri e funzioni, nonché procure per singoli affari o per gruppi di affari e procure institorie, determinandone la durata dell'incarico e l'emolumento.

All'amministratore delegato può essere attribuita la rappresentanza legale della società.

Articolo 17

Le adunanze del consiglio di amministrazione saranno presiedute dal presidente e in caso di sua assenza dall'amministratore delegato, se nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano di età.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare o ricevere documenti.

Articolo 18

Il consiglio sarà convocato, a cura del presidente o, in mancanza, a cura di un amministratore delegato, presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni qualvolta la maggioranza degli amministratori in carica ne faccia richiesta per iscritto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei componenti del collegio sindacale.

Articolo 19

La rappresentanza della società, sostanziale e processuale, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, nel caso di nomina dell'organo collegiale, che, all'uopo, può delegare un consigliere.

La rappresentanza legale della società può, altresì, essere conferita al consigliere delegato.

Sindaci

Articolo 20

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dal Comune di Bergamo ai sensi dell'art. 2449 comma 1) del Cod. Civ., il Comune di Bergamo designa il presidente e stabilisce il compenso annuale dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale rimarrà in carica tre esercizi e funzionerà ai sensi di legge.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei sindaci.

La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel qual caso valgono le disposizioni sopra previste all'articolo 18 per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale può essere revocato solamente dal Comune di Bergamo, ai sensi dell'art. 2449 comma 2) del Cod.Civ. nel rispetto dell'articolo 2400, comma 2) del codice civile.

Gli atti di nomina e di revoca dei sindaci hanno efficacia nei confronti della società dalla data in cui questa riceve la relativa comunicazione.

Articolo 21

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'attività di controllo del Collegio Sindacale sarà estesa anche agli strumenti programmatici e di controllo infrannuale richiamati nel presente statuto.

Revisione legale dei conti

Articolo 22

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro nominati e funzionanti a norma di legge e non potrà in alcun caso essere affidata al Collegio Sindacale.

Atti soggetti all'approvazione dell'Assemblea

Articolo 23

Sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti obbligatori:

- piano industriale e/o piano programma;
- bilancio triennale;
- bilancio preventivo economico;
- bilancio d'esercizio;

- la costituzione di nuove società e l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società;
- l'assunzione di finanziamenti oltre 12 mesi se non previsti dal Bilancio di previsione o triennale.

Strumenti programmatici e di controllo

Articolo 24

1) Il Piano Programma, inteso come lo strumento programmatorio generale, ai sensi dell'art. 3 della legge 153/1981, deve contenere le scelte ed individuare gli obiettivi che la Società intende perseguire nel triennio entrante, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea.
2) Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il Piano Programma, mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
3) Il Piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da approvarsi prima a cura dell'Organo Amministrativo e poi dall'Assemblea, e sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario. Il Bilancio economico di previsione annuale, deve essere presentato entro la scadenza prefissata dalle norme che regolamentano l'ordinamento degli enti locali, in modo da poter essere allegato e presentato al Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di previsione in occasione della sua approvazione.
4) L'Organo Amministrativo provvede alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato d'esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni.

Obbligo di informativa

Articolo 25

Periodicamente, con cadenza non superiore a mesi sei, l'Organo Amministrativo trasmetterà al Comune di Bergamo un report sull'andamento della gestione, contenente i dati tecnici, economici e finanziari del periodo, ma anche incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di Piano. A tal fine la società si doterà di un idoneo sistema di controllo di gestione. Tale strumento di verifica dovrà evidenziare, tra l'altro, a livello di conto economico, per singola fase del servizio pubblico ricompreso nell'oggetto sociale, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale.

La Società dovrà consentire l'accesso agli atti, applicando la legislazione vigente in materia, in particolare dall'art. 43 del D.Lgs. 267/2000, tale diritto si considera esteso anche ai predetti reports ed a tutti i documenti e notizie utili all'espletamento del mandato di Consigliere Comunale.

Bilancio e riparto utili

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 27

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, in proporzione alle loro azioni, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Scioglimento e disposizioni generali

Articolo 28

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, con la determinazione dei loro poteri e retribuzioni.

L'assemblea determinerà altresì a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 29

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti e con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 30

Salva diversa previsione di legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Salva diversa previsione di legge è fatto, altresì, divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, nonché di stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Articolo 31

Salva diversa previsione di legge è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali che reggono le società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è consentita solo nei casi previsti dalla legge, fermo restando che non sarà riconosciuto ai componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di amministratore.

Articolo 32

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano l'applicazione delle norme del codice civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Clausola arbitrale

Articolo 33

Qualunque controversia o contestazione che dovesse sorgere sulla interpretazione ed esecuzione dello statuto e in relazione alla vita sociale, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà venire risolta da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo, dove la società ha sede, il quale deve provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro emetterà giudizio a norma di legge, entro duecento quaranta giorni dall'accettazione della nomina, in via rituale e secondo diritto.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.